

ordine degli architetti
pianificatori, paesaggisti
e conservatori della provincia
di monza e della Brianza

fondazione

ordine degli architetti
pianificatori, paesaggisti
e conservatori della provincia
di monza e della Brianza

Corso di formazione

LA PROFESSIONE DEL CONSULENTE TECNICO FORENSE

I° SEMINARIO – martedì 05 aprile 2016 - ore 14,30/18,30

“La consulenza Tecnica D’ufficio: cenni storici - La figura del Consulente Tecnico Forense: CTU e Perito – La consulenza Tecnica di Parte”

Relatori : Avv. Piero Oggioni, avvocato del Foro di Monza – Legale OAMB
Arch. Ersilia del Genio - C.T.U. - Gruppo di Lavoro Forense OAMB
Arch. Raffaella Ferrara - C.T.U. - Gruppo di Lavoro Forense OAMB

In collaborazione con:



Il Consulente Tecnico d'Ufficio

LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO IL CONSULENTE TECNICO FORENSE

Avv. Piero Oggioni

Ordine Architetti PPC Monza

5 aprile 2016

Consulenza tecnica d'ufficio

- Duplice natura:

1) **Valutazione dei fatti**

Consulenza deducente

= mezzo istruttorio di ausilio per il giudice

2) **Accertamento dei fatti**

Consulenza percipiente= fonte di prova.

Quando è l'unico strumento conoscitivo possibile di fatti rilevanti che in nessun altro modo la parte onerata sarebbe in grado di provare, dal momento che l'accertamento di detti fatti necessita di tecniche e competenze specialistiche.

CTU nel codice proc. civile 1865

- Codice procedura civile 1865 (artt. 252-270):
 - **Perizia**, intesa come “*testimonianza tecnica*” = mezzo di prova documentale per l’accertamento dei fatti, non vincolante per il libero convincimento del giudice
 - Periti nominati anche dalle parti
 - Perito come testimone particolare che sta di fronte al giudice

CTU oggi

- Codice di procedura civile del 1940

Libro I Titolo I Capo III (artt. 61 e seguenti)

“Del consulente tecnico, del custode e degli ausiliari del giudice”

Consulenza tecnica d'ufficio

- La consulenza tecnica comunemente considerata come **mezzo istruttorio**= strumento mediante il quale il giudice, nell'ambito del contraddittorio, acquisisce le conoscenze tecnico-scientifiche di cui non è fornito e che gli sono necessarie per la formulazione del giudizio (Carnelutti)
- CTU come “**occhiale del Giudice**” (Calamandrei)
- Ausiliario, collabora con il giudice: non di fronte ma al fianco del giudice

Consulenza tecnica d'ufficio

- Art. 61 c.p.c.:

I. **Quando è necessario**, il giudice **può** farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

II. La scelta dei consulenti tecnici deve essere **normalmente** fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Consulenza tecnica d'ufficio

- Il giudice può nominare uno o più consulenti tecnici “per il compimento di singoli atti o per tutto il processo”.
- La scelta dei C.T.U. deve essere “normalmente” fatta tra le persone iscritte in albi speciali.
- Il consulente tecnico viene chiamato ad integrare le conoscenze del giudice allorché per la risoluzione della causa siano necessarie cognizioni specifiche in materie che il giudice stesso non conosce né è tenuto a conoscere.

Consulenza tecnica d'ufficio

- Art. 62 c.p.c.

I. Il consulente compie **le indagini** che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, **i chiarimenti** che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti.

Consulenza tecnica d'ufficio

- Codice procedura civile Libro II Capo II
(artt. 191 seg.)

Sezione III Dell'istruzione probatoria

Della nomina e delle indagini

del consulente tecnico

Differenze con testimonianza

- La testimonianza verte solo su fatti oggettivi e non contiene né giudizi tecnici (acquisibili dalla CTU invece) né apprezzamenti personali.
- Diversamente nei sistemi di *common law*, dove è ammissibile la testimonianza tecnica dell'esperto ("*expert witness testimony*")

Testimonianza e CTU

- In alcuni casi la linea di confine tra fatto (testimonianza) e giudizio di valore (CTU) non è netta.

Ad esempio in materia di immissioni acustiche intollerabili

« In tema di immissioni (nella specie di rumori provocati dallo svolgimento di attività sportive), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall'art. 844 cod. civ. non debbono essere necessariamente di natura tecnica, **Pertanto, è ammissibile la prova testimoniale quando la stessa, avendo ad oggetto fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti, non può ritenersi espressione di giudizi valutativi (come tali vietati ai testi), e ciò tanto più nell'ipotesi in cui - trattandosi di emissioni rumorose discontinue e spontanee - le stesse difficilmente sarebbero riproducibili e verificabili su un piano sperimentale.» (Cass. Civ. 2166/2006)**

Testimonianza e CTU

« In materia di immissioni (nella specie, proventi da laboratorio di tessitura), la valutazione dell'intensità degli scuotimenti, dei rumori e delle vibrazioni, nonché del loro grado di tollerabilità per le persone, costituisce accertamento di natura tecnica, che **deve essere necessariamente compiuto mediante apposita consulenza e non può formare oggetto di prova testimoniale.**» (Cass. Civ. 1245/1981).

Testimonianza e CTU

- In materia di prova testimoniale, i giudizi benché non possano costituire oggetto di prova, essendo vietato demandare ai testi la valutazione dei fatti, laddove si tratti di apprezzamenti di assoluta immediatezza, praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico, possono comunque concorrere al convincimento del giudice. (Cass. Civ. 9526/2009)

Ammissione CTU

- Art. 61 c.p.c.
- Discrezionalità del giudice.
- Piena disponibilità del giudice. Eventualmente su sollecitazione delle parti.
- «Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o rigettare la istanza di ammissione della consulenza tecnica di ufficio, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice, con valutazione immune di vizi logici e giuridici.»(Cass. Civ. 15468/2009)

Discrezionalità.

- Giudice è *peritus peritorum* nella scelta se avvalersi o meno del CTU.
- Può inoltre discostarsi dalla CTU motivando il proprio dissenso.

«Nel nostro ordinamento vige il principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione .» (Cass. civ. 17757/2014)

Discrezionalità. Eccezioni

Eccezioni in cui per legge il giudice deve comunque nominare il CTU:

- Sinistri marittimi (art. 599 codice navigazione)
- Controversie in materia di prestazioni previdenziali (art. 445 c.p.c.)

Discrezionalità. Fatti notori

- Art. 115 co. 2 c.p.c. : il giudice può porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. In tali ipotesi il giudice può quindi non disporre una CTU.

Ma quando un fatto può considerarsi notorio?

Discrezionalità. Fatti notori

«L'individuazione del valore di un immobile non rientra, di regola, nella categoria del fatto notorio di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c., qualora ne sia richiesta una precisa determinazione, ma il giudice può legittimamente ritenere notoria la sussistenza o meno, in un dato periodo, di una crisi edilizia e delle relative conseguenze sul valore degli immobili e sulla relativa tendenza al rialzo o ribasso, alla luce della diffusione delle rilevazioni statistiche in materia economica.» (Cass. Civ. 9244/2007)

Fatti notori

- «Il pregiudizio consistente nella diminuzione o esclusione del panorama goduto da un appartamento e tutelato dalle norme urbanistiche, secondo determinati standard edilizi a norma dell'art. 872 c.c., costituisce un danno ingiusto, come tale risarcibile, la cui prova va offerta in base al rapporto tra il pregio che al panorama goduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell'immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito. Tale giudizio, siccome si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili o valutabili con l'ausilio di specifiche cognizioni tecniche, **esige l'indagine essenzialmente critica e valutativa tipica della consulenza tecnica.**» (Cass. Civ. 3679/1996)

Fatti notori

- «Le nozioni di fatto di comune esperienza, di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c., sono costituite dalle conoscenze comuni dell'uomo medio, in un dato tempo ed in un dato luogo, sicché non possono farsi rientrare tra esse le cognizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi di valutazione che richiedono un preventivo accertamento di dati particolari. Conseguenza che **non è determinabile alla stregua della comune esperienza l'entità della spesa occorrente per il frazionamento di un immobile in più unità distinte, trattandosi di accertamento richiedente indagini specifiche di natura tecnica**». (Cass. Civ. 5536/1981)

Valutazione

- Al CTU è devoluta la valutazione di fatti attraverso l'impiego di regole o massime di esperienza che il giudice non conosce.
- La valutazione giuridica delle prove e del merito della causa (es. valutazione gravità inadempimento ai fini della risoluzione del contratto) è riservata al giudice, così come la ricerca delle norme giuridiche da applicare al caso concreto (principio «*iura novit curia*»)
- Giudice può ricorrere alla CTU per individuare usi o norme straniere (che se non recepite nell'ordinamento interno costituiscono fatti).

Momento in cui ammettere la CTU

- D'ufficio (anche su sollecitazione di parte) in qualsiasi momento, senza soggiacere alle preclusioni delle deduzioni istruttorie.
- Opportuno che venga disposta dopo che il *thema probandi* ed il *thema decidendi* si siano delineati e quindi dopo le memorie ex art. 183 c.p.c.
- Anche in appello

Provvedimento ammissione

- CTU ammessa con ordinanza del giudice, sempre revocabile e modificabile dallo stesso giudice
- Art. 192 cpc: «L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice».
- Il provvedimento ha natura istruttoria e non di decisione: pertanto non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost. visto che non pregiudica la decisione della causa e visto che è sempre revocabile.
- Sì impugnazione della sentenza per far valere vizi della CTU su cui la decisione è fondata.

Ammissione

- Rigetto o ammissione della CTU non sono censurabili se motivati.
- «La consulenza tecnica, pur avendo, di regola, la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già probatoriamente acquisiti al processo, può legittimamente costituire, ex se, fonte oggettiva di prova qualora si risolva non soltanto in uno strumento di valutazione, bensì di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, così che, in tal caso, viola la legge processuale il giudice di merito che ne rifiuti l'ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.» (Cass. Civ. 321/1999)
- «La parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata.» (Cass. Civ. 396/2006).

Quesito

- Discrezionalità del giudice nella formulazione del quesito.
- Il quesito viene anticipato nell'ordinanza di nomina CTU e viene poi discusso in contraddittorio nell'udienza di giuramento del CTU.
- **Art. 191 c.p.c.**
 - I. Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, **con ordinanza** ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, **nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza** nella quale il consulente deve comparire.

Esempi di quesito

- **Quesito in materia di distanze**

“Il C.T.U., esaminati gli atti di causa e compiuti gli opportuni accertamenti, sentite le parti ed i rispettivi C.T.P., esperito (ove ritenuto opportuno) il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione ritenuta necessaria presso le competenti PP.AA.:

- 1) descriva in generale, anche con l'ausilio di planimetrie e fotografie lo stato dei luoghi ;*
- 2) accerti se i lavori di sopraelevazione/ristrutturazione effettuati sull'immobile sito in _____ abbiano determinato un incremento di volumetria ed un mutamento della sagoma dell'immobile medesimo, determinando, ove possibile, l'entità e la natura di tale mutamento;*
- 3) verifichi, se la costruzione realizzata/ristrutturata/sopraelevata, per sagoma, si ponga -rispetto agli edifici circostanti - alla medesima distanza della costruzione eventualmente preesistente sullo stesso mappale (per la parte in cui lo sviluppo verticale delle due costruzioni coincide);*
- 4) verifichi se la realizzazione della nuova struttura abbia comportato una violazione della disciplina (primaria e secondaria) in materia di distanze tra edifici, ed in particolare dell'art. 9 D.M. 1444/1968;*
- 5) svolga ogni ulteriore accertamento accessorio e segnali ogni ulteriore circostanza ritenuti utili ai fini del decidere”.*

Scelta del CTU

- Art. 61 co 2 c.p.c. Rapporto fiduciario con il giudice
- Normalmente CTU nominato tra persone iscritte in albi, ma la scelta è discrezionale ed il giudice è libero di individuare specializzazione.
- Può essere nominato consulente anche un cittadino straniero, ma non un soggetto incapace o inabilitato, o un soggetto radiato dall'albo professionale o sospeso dall'esercizio della professione o dell'arte.

Scelta CTU

- Art. 22 disp.att. C.p.c.
 - I. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare **normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale** medesimo.
 - II. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, **deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.**
 - III. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Scelta CTU

Scelta del CTU non iscritto all' Albo CTU è consentita dopo aver sentito il Presidente e con indicazione dei motivi (es. mancanza di esperti iscritti in un certo settore, opportunità che il CTU sia estraneo all'ambiente sociale ove si svolge il processo).

La violazione dell'art. 22 non comporta la nullità della CTU.

Scelta CTU

- Scelta di soggetti non iscritti all' Albo CTU non comporta nullità della nomina: norme in questione hanno valore direttivo e non cogente (ancorché con possibili conseguenze disciplinari).
- «Le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista (nella specie, geometra) iscritto ad un albo diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione.»(Cass. civ. 6050/2010).
- «La mancanza o l'invalidità della iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici non è motivo di nullità della relativa nomina da parte del giudice, la cui scelta è insindacabile in sede di legittimità, così come quella di attenersi, in tutto o in parte, al relativo parere, **ove la stessa sia sorretta da adeguata motivazione.**» (Cass. Civ. 14906/2011).

Scelta CTU

Art. 63 c.p.c.

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione

Art. 192 c.p.c.

Astensione e ricusazione del consulente

- I. L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.
- II. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.
- III. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

Scelta CTU e rotazione

- Rotazione incarichi. Poteri di vigilanza del presidente

Art. 23 disp. Att. C.p.c.:

- I. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo, in modo tale che **a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di quelli affidati dall'ufficio**, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
- II. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
- III. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
- IV. Il primo presidente della Corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte.

CTU collegiale

- **L'art. 191 co. 2 c.p.c.** contempla la possibilità di nominare più CTU «Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di **grave necessità** o quando la legge espressamente lo dispone.»

es. quando la decisione richiede diverse competenze che un solo consulente non potrebbe fornire oppure quando l'incarico per la sua mole non potrebbe essere svolto da una sola persona in tempi ragionevoli.

- In caso di nomina di più consulenti la collegialità è la regola (anche ai fini della determinazione del compenso), salvo espressa indicazione in ordinanza che ogni esperto opera come singolo.
- Se nel collegio vi sono opinioni discordi è possibile che depositare una relazione della maggioranza ed una relazione della minoranza.

Ausiliari CTU

- Unico CTU può essere autorizzato ad avvalersi di ausiliari per attività materiali o rilievi statistici in contraddittorio (oppure per prove di laboratorio).
- CTU rimane però unico responsabile.

“In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può avvalersi dell'opera di specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore. “ (Cass. Civ. 7243/2006).

Delega e rogatoria nomina CTU

- Nell'ipotesi in cui l'accertamento tecnico debba eseguirsi lontano dalla sede giudiziaria competente per la definizione della controversia, il giudice può delegare per la nomina del consulente tecnico il giudice del luogo in cui deve svolgersi il predetto accertamento, in analogia con quanto disposto dall'art. 203 c.p.c. per l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale (Cass. civ. 4588/2000).
- Se poi le operazioni di consulenza devono essere effettuate integralmente all'estero, può essere utilizzato lo strumento della rogatoria, previsto dall'art. 204 c.p.c.

Attività CTU

- **Art. 194 c.p.c.**

Attività del consulente

I. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

II. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

CTU = Pubblico Ufficiale.

Collabora nell'esercizio della funzione giudiziaria come ausiliario del giudice

CTU come mezzo di prova

- La consulenza come detto può avere un duplice valore:
 - a) strumento di mero ausilio per il giudice ai fini della comprensione e valutazione del materiale probatorio già acquisito alla causa (**C.T.U. deducente**);
 - b) fonte oggettiva ed autonoma di prova, allorché costituisca il mezzo indispensabile per l'accertamento difatti rilevabili esclusivamente con il ricorso a particolari cognizioni tecniche (**C.T.U. percipiente**).

CTU PERCIPIENTE

- Attività valutativa (CTU Deducente)
- Attività di accertamento (CTU Percipiente): es. correttezza categoria catastale, accertamento paternità, cause infiltrazioni, danno biologico.
- «Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (**consulente percipiente**). Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. In questo secondo caso è **necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento**». (Cass. SU 9522/1996)

Rigetto CTU percipiente

- «L'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di accogliere o respingere, anche implicitamente, l'istanza di ammissione della consulenza tecnica, presuppone che dal complesso delle argomentazioni adottate a conforto della decisione, risulti che le altre prove acquisite ed esaminate siano sufficienti a giustificare la decisione stessa. Invece, **il giudice non può negare la consulenza, omettendo di confutare le ragioni esposte dalla parte a sostegno dell'istanza, e, conseguentemente, non accogliere la domanda, ritenendo non dimostrati i fatti che mediante la consulenza stessa si sarebbero potuti provare**, specialmente quando si debbano accertare degli elementi (come il prezzo di mercato di un immobile) rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento più funzionale ed efficiente d'indagine e la parte si trovi, se non nell'impossibilità, quanto meno nella pratica difficoltà di offrire adeguati parametri di valutazione.» (Cass. Civ. 6055/1988).

CTU percipiente

- Se CTU percipiente= Discrezionalità del giudice è limitata se i fatti non possono che essere accertati tramite CTU.
- Giudice che rigetta CTU che rappresenta unico mezzo di accertamento del fatto deve quindi motivare puntualmente il rigetto per l'irrilevanza del mezzo istruttorio.

CTU percipiente

- «In tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio - che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta. Ne consegue che il giudice che non disponga la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di legittimità - di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato.» (Cass. Civ. 88/2004)

Giudice non può cioè dare torto alla parte che ha richiesto una CTU imputandogli di non aver assolto quell'onere probatorio che proprio con la CTU richiesta avrebbe assolto.

Consulente tecnico forense

- E' il soggetto in possesso delle conoscenze, capacità e competenze necessarie per svolgere l'attività di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), Esperto, Perito e di Consulente Tecnico di Parte (CTP).
- Fornisce attività di ausiliario in procedimenti giudiziari o stragiudiziali coadiuvando i giudici, gli avvocati o i privati.

CTU

- Ausiliario del giudice

Soggetto mediante il quale il giudice, nell'ambito del contraddittorio, acquisisce le conoscenze tecnico-scientifiche di cui non è fornito e che gli sono necessarie per la formulazione del giudizio

CTP

- Il Consulente Tecnico di Parte, (CTP) è l'esperto al quale una delle parti in causa conferisce l'incarico peritale, quale soggetto competente in uno specifico settore, ovvero nel ramo tecnico/scientifico pertinente rispetto alla controversia.
- Il CTP ha anche il compito, nell'interesse di una delle parti, di affiancare il Consulente Tecnico di Ufficio, (CTU) nell'espletamento del suo incarico, formulando osservazioni a supporto o critica dei risultati ai quali il CTU sarà giunto e provvedendo alla redazione di controdeduzioni nelle quali indicherà le proprie conclusioni.
- Occorre quindi un normale incarico professionale.
- Nessun obbligo di scegliere il CTP tra gli iscritti all' Albo CTU e nessun obbligo per il CTP di accettare l'incarico.

CTP

- **Art. 87 c. p.c.**

La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

Art. 201 c.p.c. prevede che:

« Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad **assistere** a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, **partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.** »

CTP

- Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di parte non deve quindi prestare giuramento (come avviene per i CTU in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà.
- Normalmente il CTP presenta osservazioni verbali e/o scritte al CTU il quale, tuttavia, può non aderirvi; quest'ultimo deve comunque darne conto nella relazione depositata in atti.

CTP

- **Art. 91 c.p.c.**

Comunicazione a consulenti di parte

- I. Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.
- II. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice.

ATP

- **Art. 696 c.p.c.**

Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

I. Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta (1).

II. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica .

III. Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

CTU preventiva

- **Art. 696-bis c.p.c.**

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

I. L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

II. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

III. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

IV. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

V. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

VI. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

CTU in processo tributario

- **ARTICOLO N.7 D.lvo 546/1992**
- **Poteri delle commissioni tributarie.**
 1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
 2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero **disporre consulenza tecnica.**

CTU in processo amministrativo

- **ARTICOLO N.67 Codice processo amministrativo (D.lvo 104/2010).**
Consulenza tecnica d'ufficio

Art. 67

1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza e' comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.
2. Le eventuali istanze di astensione e ricsuzione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1.
3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo_154 del codice di procedura civile, per:
 - a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;
 - b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che e' presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;
 - c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
 - d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
 - e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio da' altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.
4. Il giuramento del consulente e' reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile.
5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio e' liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.

Consulenza in processo penale

- **Perito**

Nominato dal giudice quando occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.(art. 220 c.p.p)

- **Consulente**

Nominato dalle parti del processo penale (Pubblico Ministero, imputato, persona offesa).(art. 225 c.p.c.)

- Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera (art. 359 c.p.p.).

Incidente probatorio

- Durante le indagini preliminari sia il P.M. che la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio.
- Tale istituto consente di formare prove per la decisione in una fase precedente al dibattimento.
- L'art. 392 c.p.p. consente di ricorrere all'incidente probatorio, tra le tante ipotesi, anche per la esecuzione di una perizia o un esperimento giudiziale, quando la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione (es. autopsia)

Consulenza tecnica extra peritale

- Art. 233 c.p.p. consente alle parti di nominare dei propri consulenti anche nel caso in cui non sia stata disposta la perizia dal giudice.
- Si tratta di uno strumento autonomo, alternativo alla perizia, con il quale le parti possono fare entrare immediatamente nel processo il loro contributo tecnico scientifico.

GRAZIE